



Repubblica di San Marino

Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello

UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO GRANDE e GENERALI PROTOCOLLO	
N.	1137
Data	03-01-2012

LEGGE GIUNTE DI CASTELLO

CAPO I DEL CAPITANO E DELLA GIUNTA DI CASTELLO

Art. 1 Castelli

Il territorio della Repubblica di San Marino è suddiviso in 9 entità definite Castelli: Città di San Marino, Borgo Maggiore, Serravalle, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino.

Il Castello è un ente istituzionale e territoriale cui la legge attribuisce personalità giuridica con funzioni amministrative, di rappresentanza e di proposta relative al territorio al quale l'ente fa riferimento.

La Presente Legge ne disciplina compiti e funzioni.

Il Capitano di Castello rappresenta e presiede una giunta. Entrambi sono eletti a norma di legge.

Art. 2 Finalità

La presente legge promuove la partecipazione dei cittadini, anche in forma diretta, alla vita sociale ed amministrativa della Repubblica, valorizzandone il contributo, sia come singoli che come associati, all'organizzazione efficiente dei servizi demandati alle Giunte di Castello.

La presente legge disciplina lo stato giuridico, le competenze e il sistema di elezione delle Giunte di Castello e dei Capitani di Castello.

Art. 3 Composizione della Giunta

Il Capitano di Castello e la Giunta di Castello hanno sede nella Casa del Castello.

La Giunta di Castello è presieduta dal Capitano del Castello.



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

Di essa fanno parte 9 membri nei Castelli con popolazione pari o superiore a 2.000 abitanti e 7 membri nei Castelli con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

Art. 4

Giuramento e decadenza

Nei quindici giorni successivi alle elezioni, salvo ritardo giustificato, i Capitani di Castello ed i membri delle Giunte eletti prestano giuramento di fedeltà alla Repubblica, nelle forme prescritte, innanzi ai Capitani Reggenti.

Gli eletti che non prestano giuramento entro 60 giorni dalla notifica della elezione decadono dalla carica.

Decade altresì l'eletto che per tre mesi consecutivi non abbia partecipato alle sedute della Giunta, salvo motivate giustificazioni.

Art. 5

Dimissioni, decadenza, morte

Le Giunte ed i Capitani di Castello durano in carica cinque anni ed esercitano le funzioni loro attribuite sino all'insediamento dei nuovi Capitani e delle nuove Giunte.

In caso di dimissioni, decadenza o morte dei Consiglieri di Giunta eletti, il Capitano di Castello attiva le procedure per la sostituzione con il candidato non eletto che segue immediatamente per numero di voti quelli già eletti nella medesima lista.

L'eletto entra in carica dopo il giuramento prestato nelle forme e nei modi di cui all'Art. 4.

In casi di dimissioni, decadenza o morte del Capitano di Castello si procede alla sua sostituzione con il Segretario di Giunta ed alla sostituzione in Giunta con il candidato non eletto che segue immediatamente per numero di voti quelli già eletti nella medesima lista; lo stesso entra in carica con le modalità già descritte nel comma che precede.

La Giunta ne prende atto entro il termine di 15 giorni. La Giunta di Castello è rinnovata totalmente mediante consultazione elettorale qualora venga



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

a perdere la metà più uno dei suoi componenti e sia esaurita la graduatoria dei non eletti.

Art. 6

Convocazione e decadenza della Giunta

Le sedute della Giunta di Castello sono generalmente pubbliche, fatta eccezione per questioni che non rivestano interesse pubblico.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni della Giunta vengono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Capitano di Castello.

Le sedute sono convocate dal Capitano di Castello almeno una volta al mese ed ogni qualvolta occorra o vi sia la richiesta motivata di almeno 1/3 dei suoi membri.

In quest'ultimo caso l'ordine del giorno deve essere indicato nella richiesta di convocazione.

La convocazione viene notificata, salvo casi straordinari, con preavviso di cinque giorni e contiene l'ordine del giorno, che deve essere reso pubblico con manifesto da affiggere in appositi spazi della Casa del Castello.

La Giunta che non si riunisca per l'espletamento delle proprie funzioni per un periodo superiore a tre mesi o non adempia agli obblighi di legge può essere dichiarata decaduta, previo accertamento della Segreteria di Stato per i Rapporti con le Giunte di Castello, dalla Reggenza che provvede alla convocazione delle elezioni nel Castello per il rinnovo di tali organismi.

Art. 7

Insindacabilità

I membri della Giunta ed il Capitano di Castello non possono essere perseguiti per le opinioni ed i voti espressi in seno alla Giunta di Castello.



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

CAPO II
ELEZIONE DEL CAPITANO DI CASTELLO E DEI MEMBRI DI GIUNTA

Art. 8
Elettorato attivo

L'elezione del Capitano di Castello e dei Consiglieri della Giunta avviene mediante votazione diretta.

Sono ammessi al voto per la elezione di ciascun Capitano di Castello e dei Membri di Giunta i cittadini maggiorenni sammarinesi residenti e iscritti nelle liste elettorali dei singoli Castelli, formate ai sensi della Legge 31 Gennaio 1996 n. 6 e successive modifiche.

Le sezioni elettorali sono costituite ai sensi della Legge 31 Gennaio 1996 n. 6 e successive modifiche.

La Giunta del Castello di Serravalle è eletta dagli elettori iscritti nelle sezioni di Serravalle e Dogana, che formano un unico collegio elettorale.

Gli elettori residenti a Falciano sono aggregati alla sezione elettorale di Dogana.

Per l'elezione del Capitano di Castello e dei membri della Giunta il corpo elettorale del singolo Castello costituisce collegio unico.

Art. 9
Elettorato passivo

Oltre alle condizioni generali per essere elettori, è requisito indispensabile per essere eletti Capitano di Castello e Membri di Giunta essere cittadini sammarinesi iscritti nelle liste elettorali di uno dei Castelli.

Sono incompatibili le contestuali candidature quale Capitano di Castello e quale membro di Giunta.

E' incompatibile la carica di Capitano di Castello e membro di Giunta con il mandato di membro del Consiglio Grande e Generale.

Il Capitano di Castello ed il membro di Giunta che siano eletti membri del Consiglio Grande e Generale ed il Consigliere che sia eletto Capitano di Castello o membro di Giunta sono tenuti ad optare per uno dei due mandati nel termine di quindici giorni dall'ultima elezione, dandone



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

comunicazione scritta all'Ufficio Segreteria Istituzionale e all'Ufficio Giunte. Nel caso di mancata comunicazione nel termine sopra indicato, l'eletto è considerato decaduto dal mandato ricoperto prima dell'ultima elezione.

Art. 10
Liste elettorali

La data di svolgimento delle elezioni del Capitano di Castello e della Giunta è fissata con Decreto Reggenziale almeno 60 giorni prima della stessa.

Le liste dei candidati con a capo il Capitano di Castello devono essere presentate presso l'Ufficio di Stato Civile – Servizi Demografici ed Elettorali, che ne rilascia ricevuta, entro le ore 12,00 del 40° giorno precedente quello delle elezioni. Ogni capolista, unitamente alla lista dei candidati, dovrà presentare le dichiarazioni di accettazione da parte di ogni singolo candidato, debitamente autenticate da notaio pubblico o dall'Ufficiale di Stato Civile. Ogni lista, compreso il candidato alla carica di Capitano di Castello che è capolista, dovrà essere composta da un numero di persone non superiore a 20 e non inferiore a 8 nei Castelli con popolazione pari o superiore a 2000 abitanti, non superiore a 16 e non inferiore a 6 nei Castelli con popolazione inferiore a 2000 abitanti.

Insieme alla lista contenente i nomi dei candidati devono essere presentati anche il nome di lista, il modello di contrassegno stampato o figurato che i presentatori intendono adottare, nonché le sottoscrizioni ottenute di cui al comma sesto del presente articolo. I contrassegni non possono in nessun caso raffigurare i simboli ufficiali identificativi dei vari Castelli.

Non è ammessa la candidatura in più di una lista: sono nulle le candidature in più di una lista.

La lista formata ai sensi dei precedenti commi deve ottenere da parte degli elettori residenti nel Castello interessato almeno 30 sottoscrizioni in un Castello con popolazione inferiore a 2000 abitanti ed almeno 40 sottoscrizioni in un Castello con popolazione pari o superiore a 2000 abitanti.

Ogni cittadino elettore nel Castello interessato può sottoscrivere esclusivamente la presentazione di una lista: le sottoscrizioni effettuate in più di una lista comportano l'annullamento della firma in tutte le liste sottoscritte.

La firma di coloro che sottoscrivono le liste dei candidati deve essere autenticata da notaio pubblico o dall'Ufficiale di Stato Civile.



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

Le liste dei candidati, corredate dalle sottoscrizioni prescritte devono essere presentate dal candidato alla carica di Capitano di Castello o da suo delegato entro le ore 12,00 del 40° giorno precedente quello delle elezioni all'Ufficio Stato Civile – Servizi Demografici ed Elettorali, che rilascerà ricevuta con numerazione progressiva.

La Commissione Elettorale di cui alla Legge 31 Gennaio 1996 n. 6 e successive modifiche entro il 30° giorno precedente quello della votazione verifica le singole candidature, escludendo quelle che non presentino i requisiti prescritti; verifica le liste dei candidati riducendo al limite prescritto, partendo dall'ultimo, quelle contenenti un numero di candidati superiore a quanto previsto al 3° comma del presente articolo ed elimina quelle con un numero di candidati inferiore a quanto previsto nello stesso comma; elimina le liste che non siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto dal 6° comma o che manchino delle forme legali prescritte per la sottoscrizione; esamina i contrassegni, rifiutando quelli uguali o facilmente confondibili tra loro eliminando quelli presentati successivamente, invitando il capolista a sostituire il simbolo rifiutato entro il termine di 24 ore, pena l'esclusione dalla lista delle elezioni; stabilisce mediante sorteggio l'ordine di iscrizione sulla scheda elettorale; comunica, con atto notificato personalmente ed immediatamente da un Ufficiale Giudiziario al candidato capolista ed al candidato eventualmente interessato direttamente, le irregolarità riscontrate e le decisioni adottate.

La Commissione Elettorale, nel caso di candidature o di sottoscrizioni da parte di un medesimo soggetto in più liste, le considera nulle, dandone comunicazione al candidato o al sottoscrittore ed al capolista, che nel tempo di 24 ore dovrà provvedere, se del caso alla sostituzione.

Entro il 25° giorno precedente a quello delle elezioni l'Ufficio di Stato Civile – Servizi Demografici ed Elettorali renderà pubblico l'elenco delle liste che saranno pubblicate seguendo l'ordine di sorteggio delle stesse. Tali elenchi saranno esposti, mediante affissione, alla pubblica visione nel rispettivo Castello.

Art. 11 **Comizi elettorali**

La campagna di presentazione per l'elezione del Capitano di Castello e della Giunta è convocata dal Capitano di Castello uscente tramite manifesto reso pubblico 30 giorni prima delle elezioni.



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

Nel manifesto sono pubblicati gli elenchi dei candidati ed indicate le disposizioni sullo svolgimento delle elezioni.

Entro il 25 giorno precedente quello delle elezioni ogni lista dovrà presentare il proprio programma, che dovrà essere depositato presso la Casa del Castello e conservato dal Capitano di Castello.

Entro 30 giorni dall'adozione del Decreto Reggenziale di cui all'art. 10, a cura dell'Ufficio di Stato Civile – Servizi Demografici ed Elettorali vengono espletate tutte le formalità inerenti ai certificati elettorali di cui all'art. 12 della Legge 31 Gennaio 1996 n: 6 e successive modifiche.

Tali certificati devono essere consegnati agli elettori entro il 15° giorno precedente a quello stabilito per le elezioni.

E' applicabile, per quanto compatibile, l'art. 12 della Legge 31 Gennaio 1996 n: 6 e successive modifiche.

Con apposito Decreto Reggenziale saranno stabilite, osservando il criterio della parità, le modalità di divulgazione e pubblicità dei programmi nonché la disciplina della campagna di presentazione.

Art. 12

Scheda elettorale

La votazione avviene con una scheda unica nella quale sono indicati i contrassegni delle liste, nonché i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di Capitano di Castello scritti in un apposito rettangolo. Secondo l'ordine determinato dal sorteggio.

Al centro della scheda sono poste due righe tratteggiate nelle quali possono essere indicate le preferenze per i membri di Giunta.

Le schede sono fornite dall'Ufficio di Stato Civile – Servizi Demografici ed Elettorali secondo il modello che verrà adottato tramite apposito Decreto delegato.

CAPO III

DEL PROCEDIMENTO DELLE ELEZIONI

Art. 13

rinvio



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

Per il procedimento delle elezioni si applicano, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, i principi e le norme della Legge 31 Gennaio 1996 n° 6 e successive modifiche.

Art. 14

Presidenti di seggio e scrutatori

La Commissione di cui all'art. 6 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e successive modifiche è incaricata di compilare ogni anno e rendere pubblica, non più tardi del 28 febbraio, mediante deposito nell'Ufficio di Stato Civile – Servizi Demografici ed Elettorali ed affissione in ogni Castello, una lista di cittadini con funzione di Presidente di seggio elettorale durante l'anno in corso.

La Commissione sorteggia i Presidenti di seggio fra gli elettori di cui al comma 2 dell'art. 8 che abbiano notificato la propria disponibilità a ricoprire tale funzione con le modalità previste dal primo comma dell'art. 23 della Legge 31 Gennaio 1996 n. 6, e che risiedano in Repubblica.

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale:

- a) i Membri del Congresso di Stato;**
- b) i membri del Consiglio Grande e Generale;**
- c) Il Dirigente dell'Ufficio di Stato Civile – Servizi Demografici ed Elettorali;**
- d) i membri della Commissione Elettorale;**
- e) i Magistrati ed i Cancellieri del Tribunale Unico;**
- f) i candidati alla carica di Capitano di Castello ed a membro di Giunta.**

Per gli eventuali reclami contro la formazione di detta lista, per la definitività della lista medesima, si richiama quanto disposto dagli artt. 6 e 23 della Legge 31 Gennaio 1996 n. 6.

La Commissione entro il 20° giorno precedente quello delle votazioni procede alla nomina dei Presidenti dei seggi elettorali, disponendo anche per le sostituzioni in caso di impedimento.

La Commissione fra il 20° ed il 10° giorno precedente le elezioni, procede alla nomina di due scrutatori per seggio tra gli elettori residenti nel Castello che siano effettivamente in possesso dei requisiti previsti dall'art. 23 della Legge 31 Gennaio 1996 n: 6, che risiedano in Repubblica, siano iscritti nelle liste elettorali del Castello interessato e non ricadano nelle ipotesi previste dal terzo comma del presente articolo.



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

Le nomine a Presidente di seggio e quelle a scrutatore devono essere notificate a mezzo Ufficiale Giudiziario entro 48 ore dalla seduta della Commissione Elettorale.

All'elettore chiamato a svolgere le funzioni di Presidente di seggio o scrutatore che si astenga senza giustificato motivo si applica la sanzione prevista dal comma 8 dell'art. 23 della Legge 31 Gennaio 1996 n. 6.

Art. 15

Formalità precedenti le votazioni

Alle ore 5 del giorno fissato per la votazione i Presidenti di seggio dovranno recarsi al Palazzo Pubblico per ricevere dal Presidente della Commissione Elettorale la consegna di tutto il materiale per la votazione, compreso un esemplare della lista di sezione dalla quale la Commissione medesima avrà eliminato i nomi degli iscritti che non compiano il 18° anno di età entro il giorno della votazione, le schede elettorali ed un congruo numero di matite copiative, nonché l'elenco degli scrutatori.

Per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente comma il Presidente della Commissione Elettorale può delegare il Dirigente della Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato o altro funzionario del Dipartimento Affari Interni.

Le schede verranno consegnate in numero pari a quello degli elettori iscritti aumentato di un decimo. Le schede dovranno presentare i requisiti stabiliti nel comma 3° dell'art. 24 della Legge 31 Gennaio 1996 n. 6.

Art. 16

Costituzione del seggio

Alle ore 6 il Presidente di ogni seggio costituisce l'Ufficio Elettorale di sezione chiamando a farne parte gli scrutatori nominati dalla Commissione Elettorale di cui all'art. 14.

Uno degli scrutatori del Presidente assume le funzioni di vice-Presidente e un altro quelle di Segretario di seggio.

Almeno due dei cinque componenti di seggio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

Se il designato a Presidente l'Ufficio Elettorale non è in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica deve avvertire immediatamente il Presidente della Commissione Elettorale per essere sostituito.

Durante le operazioni elettorali, in caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il vice Presidente.

In caso di assenza del Segretario ne assume le funzioni il vice Presidente.

Art. 17

Il voto

Il voto si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul nome e cognome del candidato a Capitano di Castello prescelto.

L'elettore può manifestare la preferenza per un numero massimo di due candidati alla carica di membro di Giunta, scegliendo nella lista di cui è capolista il candidato a Capitano di Castello prescelto.

La preferenza può esprimersi indicando il nome e cognome del candidato o il suo numero di lista o entrambi.

Se l'elettore ha votato un candidato a membro di Giunta senza apporre il contrassegno per il candidato alla carica di Capitano di Castello, il voto si intende dato alla lista cui appartiene il membro di Giunta prescelto.

Le preferenze espresse per candidati facenti parte di liste diverse da quella a cui appartiene il candidato a Capitano di Castello prescelto sono nulle.

Nel caso di preferenze espresse in eccedenza al numero consentito, si intendono annullati i voti di preferenza espressi. Resta valido il voto di lista.

Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore può scriverne uno.

Ai fini della validità del voto l'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione fra più candidati.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

Sono nulle le schede:

a) che non siano conformi a quanto previsto dal comma 3° della Legge 31 gennaio 1996, n. 6 e non presentino la firma del Presidente del seggio o di uno scrutatore delegato;

b) quando presentino scritture o segni destinati a far riconoscere il votante.



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

Sono da considerarsi bianche le schede che non esprimano il voto per alcuno dei candidati o delle liste.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo le disposizioni di cui ai commi che precedono.

Art. 18

Scrutinio ed operazioni elettorali

E' proclamato eletto il Capitano di Castello il candidato alla carica espresso dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi nella seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

A ciascuna lista di candidati alla carica di membro della Giunta si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di Capitano di Castello e membri di Giunta.

Alla lista a cui appartiene il candidato alla carica di Capitano di Castello che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti sei seggi, compreso quello del Capitano di Castello, anche se i voti ottenuti sono inferiori alla percentuale del 60%. Qualora la percentuale di voti validi ottenuti sia superiore al 60%, alla lista è attribuito un numero di seggi pari alla percentuale di voti validi da essa ottenuti.

I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste secondo il metodo d'Hondt.

Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti membri di Giunta secondo l'ordine di voti di preferenza ottenuti.

A parità di voti sono proclamati eletti i candidati più anziani d'età.

Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Capitano di Castello della lista medesima.

Se alle elezioni in un Castello si presenta un'unica lista, le elezioni sono da ritenersi valide qualora abbia votato almeno il 25% degli aventi diritto e la lista ottenga la maggioranza dei voti validi.

Per eventuali ricorsi, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 44 della Legge 31 Gennaio 1996 n. 6.



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

I risultati elettorali vengono resi pubblici entro il decimo giorno dopo le elezioni con Decreto delegato, nel quale sarà indicata la data in cui i Capitani di Castello e le Giunte dovranno riunirsi per l'insediamento.

Art. 19

Incompatibilità

Non possono essere contemporaneamente membri della stessa Giunta gli ascendenti ed i discendenti, i fratelli conviventi, i coniugi.

In caso di elezione contestuale prevale quella del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, salvo rinuncia da parte di uno o più membri di Giunta eletti che si trovino in tale condizione, da comunicare entro 7 giorni dall'avvenuta elezione.

CAPO IV

**DEI COMPITI DEL CAPITANO DI CASTELLO
E DELLA GIUNTA DI CASTELLO**

Art. 20

Compiti del Capitano di Castello

Al Capitano di Castello compete:

- a) rappresentare la Giunta in ogni ambito e sede;**
- b) convocare e presiedere le riunioni della Giunta;**
- c) predisporre l'Ordine del Giorno, previa verifica delle proposte e richieste pervenute;**
- d) dare esecuzione alle deliberazioni della Giunta.**
- e) trasmettere, qualora la Giunta deliberi su questioni di rilevante interesse, copia delle deliberazioni alle Segreterie di Stato ed agli organismi interessati oltre che alla Segreteria di stato per i rapporti con le Giunte di Castello;**
- f) relazionare al Congresso di Stato tramite il Segretario di Stato per i Rapporti con le Giunte di Castello;**
- g) celebrare matrimoni civili su delega del Segretario di Stato per gli Affari Interni e adempiere ad ogni altra funzione delegata dagli organismi dello Stato;**
- h) partecipare alle sedute della Commissione per le Politiche Territoriali ai sensi della Legge 3 ottobre 2007 n. 107;**



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

i) partecipare alle sedute degli organismi istituzionali individuati dalle leggi vigenti in conformità a quanto da esse previsto.

Le deliberazioni della Giunta di Castello sono redatte sulla base delle indicazioni contenute in un apposito regolamento interno da adottare nella seduta di insediamento della Giunta stessa e devono essere protocollate e raccolte in apposito registro.

Il Capitano di Castello ha facoltà di seguire, stimolare e sollecitare presso gli uffici competenti della Repubblica il regolare svolgimento delle pratiche dei cittadini, sia in forma associativa che non e degli enti del Castello che ne facciano richiesta. Allo scopo, informa periodicamente la Giunta dei propri interventi.

La Giunta di Castello sulla base delle informazioni ricevute può segnalare agli organi competenti eventuali irregolarità o ritardi e può suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

Art. 21

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gli uffici della Pubblica Amministrazione sono tenuti a collaborare con le Giunte di Castello e con i Capitani di Castello nello svolgimento delle competenze ed attività previste dalla presente legge.

Gli Uffici della Pubblica Amministrazione sono tenuti a coinvolgere ed informare le Giunte di Castello in merito a programmi, progetti, pianificazioni ed ogni altra politica attiva che riguardi il territorio di pertinenza del singolo Castello.

Gli uffici della Pubblica Amministrazione , quando interpellati per iscritto in merito a suggerimenti, osservazioni o richieste inerenti alle pratiche e alle questioni di interesse del singolo Castello, devono rispondere in forma scritta entro e non oltre 20 giorni dall'inoltro della nota.

Art. 22

Il Segretario della Giunta di Castello

Nella sua prima seduta, la Giunta elegge fra i suoi membri il Segretario.



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

Il Segretario sostituisce il Capitano di Castello in caso di assenza o impedimento per gli atti ordinaria amministrazione o ad esso delegati dal Capitano di Castello.

Compiti del Segretario sono la redazione del verbale delle riunioni di Giunta ed il compimento degli atti più propriamente di segreteria.

Il verbale delle riunioni di Giunta, da approvarsi nella seduta successiva, dovrà essere redatto su apposito registro debitamente numerato e vidimato dall'Ufficio del Registro, o su singoli fogli recanti l'intestazione della Giunta di Castello e debitamente numerati e vidimati dal suddetto Ufficio.

Art. 23

Compiti della Giunta di Castello

Alla Giunta di Castello compete la gestione del Bilancio annuale, nonché la conservazione e la gestione dei beni patrimoniali ad essa trasferiti.

I compiti e le funzioni della Giunta di Castello sono di carattere deliberativo, consultivo, promozionale, di controllo e di gestione dei servizi locali.

Alla Giunta compete promuovere decisioni degli organi istituzionali su questioni generali o di interesse del Castello mediante:

- a) la trasmissione di ordini del giorno, richieste e proposte ad enti ed organismi pubblici;**
- b) la presentazione di interpellanze, richieste e proposte al Congresso di Stato, che è tenuto nel termine di 60 giorni a dare risposta in forma scritta;**
- c) l'invito a partecipare alle proprie sedute rivolto ai Membri del Congresso di Stato e del Consiglio Grande e Generale nonché a rappresentanti di enti od organismi istituzionali, affinché riferiscano su questioni che ricadano sotto la loro diretta competenza e responsabilità;**
- d) la pubblicazione di proposte, osservazioni e documenti;**
- e) l'attivazione di assemblee, dibattiti ed incontri pubblici.**

La Giunta delibera autonomamente, nei limiti del proprio Bilancio annuale, in materia di:

- 1) operatività e funzionamento della Giunta medesima;**
- 2) interventi aventi carattere umanitario e di solidarietà sociale;**
- 3) finanziamento di iniziative culturali, ricreative, sportive e sociali, anche in collaborazione con enti, istituti ed associazioni, pubblici e privati;**



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

4) progettazione e realizzazione di lavori pubblici di cui alla presente legge secondo le modalità previste dagli art 28 e 31.

Le Giunte di Castello possono stabilire rapporti diretti con Enti o Amministrazioni di altri Stati, previo nullaosta congiunto della Segreteria di Stato per i Rapporti con le Giunte di Castello e della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

Le Giunte hanno il compito di coordinare le iniziative culturali, ricreative e sociali promosse nell'ambito del Castello al fine di favorire la collaborazione fra i diversi soggetti operanti nel territorio, nonché le modalità di utilizzo del Centro Sociale da parte della popolazione, avvalendosi della collaborazione degli uffici competenti.

I Centri sociali che godono di finanziamenti erogati dallo Stato sono tenuti a collaborare con le Giunte di Castello che ne facciano richiesta per le iniziative organizzate dalle medesime, compatibilmente con l'attività programmata o posta in essere dagli stessi Centri Sociali.

L'attività di massima dei Centri Sociali sarà annualmente concordata e programmata con tutte le Giunte di Castello, la Segreteria di Stato per i Rapporti con le Giunte di Castello e la Segreteria di Stato per gli Istituti Culturali.

Art. 24

Attribuzione e poteri della Giunta di Castello

La Giunta, ai sensi della Legge 26 luglio 2010 n° 130, esprime parere vincolante sulle autorizzazioni per l'attività di commercio ambulante.

La Giunta detta direttive in materia di:

- 1) organizzazione e disciplina di mercati in conformità alla Legge 26 luglio 2010 n° 130;**
- 2) insediamenti commerciali, qualora nelle diverse zone commerciali si manifestino disservizi per la fornitura di beni.**

La Giunta di Castello è competente a deliberare, sentito il parere degli uffici competenti, in materia di viabilità nell'ambito dei centri abitati.

La Giunta di Castello dovrà essere informata su tutti i progetti di carattere pubblico riguardanti il territorio del Castello, presentati sia da privati che dalla Eccellentissima Camera. La Giunta di Castello esprime parere consultivo ed obbligatorio in riferimento a:



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

- a) individuazione dei settori merceologici da incentivare o da disincentivare, relativamente al rilascio di nuove licenze commerciali, compatibilmente con le necessità dei singoli Castelli così come, unitamente alle altre competenze, previste dalla Legge 26 luglio 2010 n° 130;
- b) abbinamento di più settori merceologici per le tipologie di esercizi nei centri storici dei vari Castelli;
- c) Istanze d'Arengo;
- d) ricorsi previsti dall'art. 24 della Legge 18 Febbraio 1998 n. 31 e successivi decreti applicativi;
- e) competenze di cui all'art. 3 della Legge 6 Luglio 1982 n. 69 "Disciplina dello svolgimento di attività artigianale in immobili privi di specifica destinazione d'uso";
- f) emanazione del Decreto Reggenziale proposto dal Comitato per la Protezione Civile sulla dichiarazione di "calamità naturale ed evento eccezionale", in base alla legge 2006 n° 1;
- g) proposte di intervento per la prevenzione di eventi calamitosi e per il contenimento di danni alle cose e alle persone. In tale materia la Giunta può fare segnalazioni al Comitato per la Protezione Civile;
- h) permutate ed assegnazioni riguardanti immobili situati all'interno del Castello e inserimento e declassamento delle case inserite a catalogo ai sensi della legge n. 87 del 1995.

La Giunta è tenuta ad esprimere parere in ogni altro caso espressamente previsto dalla legge. E' competenza della Giunta di Castello proporre le denominazioni delle nuove aree di circolazione e la modifica di denominazioni già esistenti entro i limiti territoriali del Castello a norma dell'art. 3 della Legge 26 settembre 1980 n. 75.

La Giunta promuove ricerche, studi ed iniziative dirette a favorire e diffondere la conoscenza della storia, del costume e delle tradizioni, nonché delle peculiarità del Castello, avvalendosi della collaborazione degli uffici dello Stato e di enti ed istituti culturali pubblici e privati.

La Giunta ha altresì facoltà di promuovere, in accordo con la Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli oggetti di antichità e delle opere d'arte di cui alla legge 19 febbraio 1993 n. 29 e con gli uffici preposti, misure adeguate per il restauro e la conservazione delle testimonianze artistiche, architettoniche ed archeologiche del passato. Spetta al Capitano di Castello ed alla Giunta pubblicare mediante affissione negli appositi spazi del Castello atti e provvedimenti sia di interesse del Castello sia di interesse della



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

collettività nei modi e nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti o secondo specifica disposizione.

I Membri delle Giunte di Castello vengono chiamati a rappresentare le Giunte stesse all'interno di organismi collegiali e di commissioni, come previsto dalla legge.

Art. 25

Parere delle Giunte sul Bilancio dello Stato

L'Amministrazione può richiedere con completezza di documentazione a ciascuna Giunta di Castello pareri di natura consultiva circa il bilancio annuale di previsione dello Stato.

A tal fine la Giunta ha facoltà di promuovere riunioni in cui dovranno essere analizzate le esigenze del Castello in relazione alle esigenze generali della Repubblica e alle disponibilità di bilancio esistenti, avvalendosi dell'ausilio dei funzionari del Dipartimento Finanze.

Art 26

Iniziativa legislativa e del referendum popolare

La Giunta di Castello può presentare alla Reggenza progetti di legge redatti in articoli, con relazione illustrativa e con indicazione della copertura di spesa su qualsiasi materia, escluse le leggi di amnistia e indulto, le leggi tributarie e di bilancio e le leggi di ratifica di trattati internazionali.

Il Congresso di Stato, su conforme parere della competente Commissione Consiliare Permanente, può, entro i 60 giorni successivi alla presentazione, rinviare il progetto di legge alla Giunta proponente, la quale lo può ritirare, modificare o confermare.

In caso di conferma o di modifica il progetto è posto all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale entro i tre mesi successivi.

Le proposte di legge di iniziativa delle Giunte di Castello vanno inserite dall'Ufficio di Presidenza all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale per il loro esame in seconda lettura entro centottanta giorni dalla loro presentazione e/o dalla loro ripresentazione in caso di modifica avvenuta ai sensi del secondo comma del presente articolo. Le Giunte di Castello hanno facoltà di



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

promuovere il referendum popolare nelle forme e nei limiti di cui alla Legge 28 novembre 1994 n. 101.

Le Giunte di Castello hanno altresì facoltà di promuovere in via diretta il sindacato di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 8 luglio 1974 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 27

Tutela ambientale

Il Capitano di Castello, su conforme deliberazione della Giunta di Castello, può richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica, che sia effettuata in via d'urgenza una ispezione al fine di verificare l'esistenza di forme di inquinamento ambientale al di sopra dei limiti fissati per legge.

Qualora vi sia un ragionevole fondamento oggettivo, che sia effettuata in via d'urgenza una ispezione al fine di verificare l'esistenza di forme di inquinamento ambientale al di sopra dei limiti di accettabilità fissati per legge.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica deve dare conto dell'avvenuta ispezione in apposita relazione scritta, che dovrà essere trasmessa entro cinque giorni alla Giunta di Castello, al Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente e al Congresso di Stato.

Spetta altresì alla Giunta di Castello richiedere l'intervento del Dipartimento di Sanità Pubblica qualora sia accertata la presenza di discariche abusive sul territorio.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica è tenuto a trasmettere alla Giunta tutti i propri provvedimenti riguardanti il territorio del Castello.

Art. 28

Verde pubblico e parchi

La Giunta di Castello ha facoltà di promuovere la realizzazione di zone da attrezzare a verde pubblico e zone a parco nel rispetto dei vincoli e dei procedimenti di cui alla Legge Urbanistica ed alla Legge di Piano Regolatore Generale. A tale scopo la Giunta può presentare propri progetti che saranno assoggettati alla ordinaria procedura di approvazione e potranno essere



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

finanziati direttamente dalla Giunta anche in collaborazione con enti ed istituti privati e con singoli cittadini.

Art. 29

Conferenza dei Capitani di Castello

Allo scopo di coordinare l'attività delle Giunte di Castello, anche in relazione all'attività del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, la Reggenza convoca i Capitani di Castello almeno una volta nel semestre reggenziale, alla presenza del Segretario di Stato per i Rapporti con le Giunte di Castello.

Art. 30

Consulta delle Giunte di Castello

E' istituita la Consulta delle Giunte di Castello al fine di rappresentare in maniera unitaria le istanze e le prerogative attribuite alle Giunte.

La Giunta ha facoltà di:

- a) sostenere, promuovere ed incentivare un democratico dibattito sulle autonomie locali anche attraverso lo scambio di relazioni con altre istituzioni locali di paesi esteri;**
- b) elaborare progetti, proposte ed iniziative da sottoporre al Congresso di Stato;**
- c) promuovere in forma unitaria le iniziative e le attribuzioni previste al precedente art. 23.**

La Consulta è composta da tutti i Capitani di Castello o loro delegati.

I Membri della Consulta delle Giunte di Castello permangono in carica per cinque anni e comunque fino a quando restano in carica nella Giunta di provenienza.

I membri della Consulta nominano a maggioranza assoluta il Presidente per le durata di 2 anni e comunque fino a quando resta in carica nella Giunta di Castello da cui proviene. Il Presidente ha il compito di convocare le riunioni, presiederle e rappresentare la Consulta.

La Consulta ha sede nella Casa del Castello di appartenenza del Presidente.



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

**CAPO V
NORME FINALI**

Art. 31
Elenco dei lavori

La Segreteria di Stato per le Giunte di Castello e la Segreteria di Stato per il Territorio ed Ambiente sono tenute a riunire, entro il 31 marzo di ogni anno, tutti i Capitani di Castello per definire l'elenco di massima dei lavori da realizzare nei vari Castelli per l'anno successivo.

Gli uffici competenti sono tenuti ad aggiornare periodicamente e comunque ogni tre mesi le Giunte di Castello sui lavori pubblici programmati.

Art. 32
Uso dei capitoli di spesa del Bilancio dell'A:A:S.P.

Con Legge di Bilancio viene riservato annualmente alla Giunta di Castello l'utilizzo di appositi capitoli di spesa dell'A. A. S. P. finanziati dal Fondo di dotazione per manutenzioni, posto a carico del Bilancio dello Stato.

La ripartizione dei fondi fra le singole Giunte viene deliberata dal Congresso di Stato limitatamente al 75% dell'intera disponibilità nel primo trimestre di ogni anno.

Nell'ambito dei fondi così assegnati ogni Giunta di Castello delibera quali opere di ordinaria manutenzione, con riferimento alla viabilità, percorsi pedonali e verde pubblico, debbano essere eseguite.

Eventuali disponibilità non utilizzate a fine esercizio possono essere portate a residuo dall'A.A.S.P. nell'anno successivo.

L'esecuzione dei lavori deliberati dalla Giunta è affidata ad una squadra all'uopo costituita dall'A.A.S.P., diretta e coordinata da un direttore dei lavori.

In caso di documentata urgenza e di impossibilità, il Capitano di Castello ed il Direttore dell'A.A.S.P. hanno facoltà di commissionare i lavori necessari anche a ditte private.

Il restante 25% dei fondi disponibili viene, di volta in volta, impegnato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.P. e



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

del Congresso di Stato, in relazione alle esigenze di manutenzione straordinaria segnalate dalle singole Giunte di Castello.

Art. 33

Fondo per il funzionamento delle Giunte

Nel Bilancio dello Stato è previsto un fondo annuale destinato al funzionamento ordinario e straordinario delle Giunte in relazione ai compiti ad esse demandati.

E' altresì previsto in apposito capitolo del Bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 47 della Legge 26 luglio 2010 n° 130, un contributo per la gestione dei mercati nei singoli Castelli.

Il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per i Rapporti con le Giunte di Castello, ripartisce tale fondo per metà in parti uguali tra le singole Giunte e per la restante metà in proporzione al numero dei residenti di ogni singolo Castello.

La liquidazione del fondo viene effettuata per il 50% all'inizio dell'anno finanziario e per il rimanente dopo il controllo amministrativo, da parte della Direzione Generale della Finanza pubblica, del bilancio consuntivo della Giunta relativo all'anno precedente.

Il fondo destinato a ciascuna Giunta verrà dalla medesima gestito autonomamente.

In analogia con quanto avviene per gli uffici dello Stato, è prevista la dotazione di materiale di cancelleria a carico del Bilancio dello Stato.

I rendiconti annuali vengono presentati da ciascuna Giunta alla Segreteria di Stato per i Rapporti con le Giunte di Castello entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo e vengono inviati alla Direzione Generale della Finanza Pubblica per il relativo controllo da effettuarsi entro il 30 aprile.

Art. 34

Rimborso del Capitano di Castello, del Segretario e dei Membri di Giunta

Il Capitano di Castello e il Segretario di Giunta sono rimborsati per l'opera prestata nell'ambito del bilancio delle Giunte, secondo l'importo che la Consulta delle Giunte di Castello determinerà.



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

Per ogni riunione regolarmente convocata è riconosciuto ai Membri della Giunta un gettone di presenza nell'ambito del Bilancio delle Giunte, che sarà determinato dalla Consulta delle Giunte di Castello.

I Membri della Giunta dipendenti da privati o da organismi pubblici hanno diritto a permessi straordinari non retribuiti qualora debbano svolgere funzioni relative al loro mandato durante l'orario di lavoro.

Art. 35

Regolamento interno

Per lo svolgimento dei lavori della Giunta di Castello, ove la legge non disponga altrimenti, è riconosciuta alla Giunta la facoltà di adottare un proprio regolamento interno.

Art. 36

Abrogazioni

Sono abrogate la Legge 24 febbraio 1994 n. 22, e tutte le norme in contrasto con la presente Legge.

Art. 37

Entrata in vigore

La presente Legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

